

Decreto n.198/2002: principali motivi di non applicabilità immediata

- Il suddetto decreto costituisce grave lesione dei diritti fondamentali della persona (principalmente: salute, ambiente, proprietà), e dell'autonomia degli enti territoriali ora privati delle prerogative di cui all'art.8, co.1, lett.c) e co.6, della L.22/2/2001, n.36 e quindi, ai sensi di tale normativa, della possibilità di pianificare e regolamentare l'uso del proprio territorio in relazione agli impianti fonte di inquinamento elettromagnetico;

- le Regioni, per il governo del territorio, la tutela della salute e l'ordinamento delle comunicazioni, hanno la potestà legislativa nel rispetto unicamente dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale, a cui è impedito emanare norme di dettaglio, così come chiaramente contenuto nell'art. 117 e nell'art. 118 della Costituzione, modificato con legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (riforma del Titolo V della Costituzione) ed approvato dai cittadini italiani attraverso un apposito referendum confermativo. Come è noto la scelta del legislatore costituzionale è andata nel senso di non tradurre la rilevanza nazionale dell'interesse in un fattore di esclusione della potestà legislativa regionale. Nell'attuale disegno costituzionale, difatti, figurano materie affidate alla competenza concorrente, quali "porti e aeroporti civili" e "grandi reti di trasporto e navigazione", nelle quali l'implicazione della dimensione nazionale dell'interesse sta nella stessa denominazione, secondo quanto già affermato nel ricorso alla Corte Costituzionale avverso la legge obiettivo.

Non può non rilevarsi quindi che non solo la legge n. 443 del 2001 non trova la sua base giuridica in una potestà legislativa esclusiva dello Stato ma che si stenta a trovarla nell'ambito delle materie di potestà concorrente previste dal comma 3 dell'art. 117 della Costituzione. Alla luce della novella costituzionale spetta infatti alle Regioni la potestà legislativa in tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato.

Non rientrando la tipologia di opere ed impianti oggetto del decreto n. 198/02 nelle materie riconducibili alla potestà legislativa statale ne discende la probabile incostituzionalità; del decreto medesimo.

Va altresì sottolineato che, anche qualora la materia in esame fosse da considerare oggetto di legislazione concorrente e dunque da normare nel rispetto dei principi fondamentali fissati da leggi statali, il decreto legislativo 198/02 non può certo configurarsi quale norma di fissazione dei suddetti principi, soprattutto nel suo contenuto essenzialmente procedurale: basti pensare che al decreto è persino allegato il facsimile di istanza di istruttoria.

SOPRATTUTTO

- Il decreto "Gasparri", eliminando dall'ordinamento di settore ogni previsione finalizzata ad innescare dinamiche di tendenziale abbattimento, nel massimo grado possibile, dei livelli di esposizione, non sembra conciliabile con gli **obblighi di minimizzazione** che scaturiscono dai principi affermati dall'art. 174 del Trattato CEE, induce a configurare, in capo all'Amministrazione, **obblighi di disapplicazione** della legge nazionale contrastante con la normativa comunitaria prevalente, con conseguente preclusione del dispiegarsi degli effetti derogatori contemplati dal decreto. Tale obbligo alla non applicazione consisterà nel continuare a realizzare la propria programmazione territoriale attraverso gli strumenti già individuati o da individuare nei singoli Piani di Localizzazione Comunali;

- l'applicabilità del D.Lgs. n. 198/02, per la parte relativa alle infrastrutture di telecomunicazioni, presupporrebbe, secondo quanto previsto dalla deliberazione CIPE n. 121 del 2001, la puntuale localizzazione delle infrastrutture strategiche ad opera di una deliberazione CIPE da adottarsi previa intesa delle Regioni, deliberazione che, ad oggi, non è ancora intervenuta;

- il decreto è viziato da eccesso di delega in quanto, pur essendo adottato in esecuzione della legge obiettivo, pare non coerente con i commi 1 e 2 dell'art.1 della medesima. E' vero infatti che il comma 2 dell'art. 1 della legge obiettivo prevede la delega al Governo per l'emanazione "di uno o più decreti legislativi finalizzati alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1 ...;..omissis< /I> ...limitatamente alle opere di cui al comma 1", ma il comma 1 dell'art. 1 prevede altresì che le opere siano individuate "sentita la Conferenza unificata a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le Regioni interessate ...omissis ...e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione" e che il Governo deve indicare nella legge finanziaria "le risorse necessarie che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili".

Dalle disposizioni sopra richiamate si evince chiaramente che le infrastrutture e gli insediamenti produttivi per i quali il Governo poteva adottare i decreti delegati erano solo quelli che disponevano del concorso del finanziamento pubblico, mentre, come è noto, gli impianti di telecomunicazione e radioelettrici sono realizzati con oneri totalmente a carico dei titolari di concessione ministeriale. Va da se' quindi che dette tipologie di impianto non potevano essere ricomprese, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della legge obiettivo, fra quelle oggetto di delega ai sensi del comma 2 della medesima legge;

- non pare sostenibile ricomprendere gli impianti di telefonia mobile nella categoria delle "infrastrutture";

- ulteriore contraddizione del decreto: all'art.1, lett. f) dichiara il fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualità nel rispetto delle competenze regionali (e quindi anche comunali, laddove le Regioni hanno demandato ai Comuni espressamente di intervenire e delocalizzare) e poi all'art. 3 dice cose contrarie; peraltro l'art.3, c.1, stabilisce una deroga espressa alla sola lett. c), comma 1, dell'art.8: quanto stabilito dall'art.8, c.1, lett. a) sembra sopravvivere; così pure non vi è alcuna espressa deroga all'art.8, c.6; da un canto quindi dice di rispettare ed osservare la legge-quadro, dall'altro la svuota surrettiziamente di contenuto (vedi art.3, c.2).